



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



DEL MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE,
DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALLEVAMENTO:

REGOLAMENTO APISTICO



2021-1-TR01-KA220-VET-000034632

PRIMA SEZIONE

Scopo, ambito, basi e definizioni

SCOPO

ARTICOLO 1:

(1) Scopo del presente regolamento: Allevamento in apicoltura, ricerca, individuazione delle risorse genetiche, conservazione, riproduzione, inseminazione artificiale, creazione di nuove linee, importazione ed esportazione di materiale riproduttivo, determinazione e diffusione dei principi di base dell'allevamento delle api regine a fini commerciali e adozione di misure di tutela della salute delle api.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2:

(1) Il presente regolamento riguarda tutti i tipi di produzione relativi all'apicoltura, all'allevamento, all'ottenimento di materiale riproduttivo, alla determinazione dei principi dell'apicoltura fissa e migratoria, all'adozione delle precauzioni necessarie in materia di salute delle api e di trasporto, alla standardizzazione degli strumenti, delle macchine e dei materiali, alla formazione, alla pianificazione dei progetti, allo sviluppo dell'agricoltura delle piante da miele, all'allevamento delle api regine, all'inseminazione artificiale delle api da miele.

BASE

ARTICOLO 3:

(1) Il presente regolamento è stato redatto sulla base del decreto legge sull'organizzazione e i compiti del Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento n. 639 del 3/6/2011 e della legge sui servizi veterinari, la salute delle piante, gli alimenti e i mangimi n. 5996 dell'11/6/2010.

DEFINIZIONI

a) Produttore di api regine: Persone o entità legali che dispongono di un certificato di allevatore di api regine e che producono e vendono api regine da api regine riproduttrici,

b) Produzione di api regine: Allevamento e riproduzione di api regine e fuchi da diverse colonie selezionate come riproduttori con la tecnica dell'innesto,

c) Apicoltore: Coloro che adottano l'apicoltura come professione e si guadagnano da vivere in parte o completamente con questo metodo,

d) Apicoltura: Il lavoro effettivo svolto sulle api e sui prodotti apistici, utilizzando l'ape come materiale vivente.

e) Sistema di registrazione dell'apicoltura (AKS): Il sistema di registrazione del Ministero in cui le informazioni sugli alveari etichettati vengono registrate, monitorate e riportate in un database centrale,

DEFINIZIONI

(1) Citato nel presente regolamento;

f) Carta d'identità dell'apicoltore: Il documento contenente i dati dell'apicoltore fornito ai suoi membri dai sindacati centrali,

g) Certificato di sistemazione delle api (AKB): Il documento ricevuto dall'apicoltore per soggiornare al di fuori della provincia/distretto in cui è registrato,

h) Apiario: Strutture e aree aperte o chiuse in cui si trovano alveari e attrezzature,

i) Prodotti delle api: Miele, polline, cera d'api, propoli, pappa reale, veleno d'api, prodotti dall'attività apistica.

j) Ministero: Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Allevamento,

k) Unione: Organizzazioni di apicoltori che operano nell'ambito della legge sui servizi veterinari, la salute delle piante, gli alimenti e i mangimi n. 5996 e della legge sulle unioni di produttori agricoli n. 5200 del

29/6/2004,

DEFINIZIONI

l) Apicoltore mobile: Un apicoltore che sposta le sue colonie per beneficiare dei diversi periodi di fioritura delle piante e per proteggere le sue api dalle condizioni invernali.

m) Direzione provinciale: Direzione provinciale del Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Allevamento,

n) Direzione distrettuale: Direzione distrettuale del Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Allevamento,

o) Numero di identificazione dell'azienda: Il numero assegnato dalla direzione provinciale/distrettuale per ogni azienda definita nel sistema di registrazione Turkvet,

p) Zona isolata: La zona di accoppiamento, determinata dal Ministero e con un raggio di almeno 15 km, contenente solo colonie di razza pura, ecotipo o che costituiscono la linea paterna dell'ibrido da produrre, priva di colonie estranee e chiusa all'ingresso di api esterne,

q) Colonia: Una famiglia di 6-8 o più api inquadrata, con 3-4 covate aperte e chiuse, in cui è presente una regina che depone le uova e in cui si svolgono le attività produttive,

r) Capacità ricettiva: La quantità di alveari che può essere mantenuta in un'unità di superficie senza ridurre la produttività delle colonie esistenti, tenendo conto della flora e delle condizioni ecologiche di una regione,

s) Alveare: Rifugio portatile della famiglia di api,

t) Impollinazione: La fecondazione delle piante da fiore viene effettuata dalle api da miele,

u) Apicoltore permanente: Un apicoltore che mantiene le sue colonie nel luogo in cui è registrato nel sistema di registrazione Turkvet con il suo numero di identificazione aziendale per tutto l'anno,

v) Inseminazione artificiale: Prelievo dello sperma di un'ape che ha raggiunto la maturità per l'accoppiamento e sua introduzione nel tratto riproduttivo di un'ape regina che ha raggiunto la maturità per l'accoppiamento, con l'aiuto di uno strumento.

w) Nido d'ape di base: Fogli di cera di dimensioni standard, sterilizzati da cera d'api pura e prodotti secondo la sua tecnica,

x) TSE: Istituto turco per gli standard,

y) Sistema di registrazione Turkvet: Si riferisce alla banca dati creata dalla Direzione Generale degli Alimenti e del Controllo del Ministero nell'ambito del Regolamento sull'Identificazione, la Registrazione e il Monitoraggio dei Bovini, in cui sono registrate le informazioni sull'identità delle aziende, degli allevatori e dei bovini.

SECONDA SEZIONE

Apicoltura itinerante

APICOLTURA ITINERANTE

ARTICOLO 5:

(1) LE AZIONI DI APICOLTURA IN MOVIMENTO SONO CONDOTTE NELL'AMBITO DELLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI

- a) Le direzioni provinciali/distrettuali sono autorizzate a collocare gli apicoltori migratori.
- b) Direzioni provinciali e distrettuali; sistemazione e capacità degli apicoltori mobili; viene determinata da una commissione di almeno tre persone, composta da due tecnici esperti in apicoltura che lavorano presso la direzione provinciale/distrettuale e dai rappresentanti del/dei sindacato/i, tenendo conto della flora vegetale, della struttura topografica ed ecologica e dell'eventuale presenza di colonie di apicoltori permanenti, che vengono segnate sulla mappa. Nel determinare le capacità delle regioni forestali, partecipa alla commissione anche il rappresentante del Ministero delle Foreste e delle Acque. La capacità delle colonie della regione viene aggiornata in caso di cambiamenti significativi nella presenza della flora (climatici o di apertura di nuove località).
- c) Nel determinare la capacità delle colonie per le regioni, si tiene conto della presenza di tutte le piante che producono nettare e polline.
- d) Nelle zone di svernamento delle api, gli apiari sono posti ad una distanza minima di 150 metri l'uno dall'altro, indipendentemente dalla capacità della flora. Tuttavia, in caso di svernamento in zone agrumicole, la distanza tra gli apiari è stabilita in base alla capacità floristica della regione ed è di almeno 300 metri. La direzione provinciale/distrettuale è autorizzata a determinare la distanza in casi particolari per il territorio.

APICOLTURA ITINERANTE

e) Gli apicoltori migranti che soggiorneranno nell'area designata devono stipulare un accordo con la persona fisica se il luogo in cui soggiorneranno appartiene a una persona reale, con il capo villaggio se il terreno è un terreno del villaggio, con le autorità se il terreno appartiene ad altre persone giuridiche e con le unità competenti del Ministero delle Foreste e degli Affari idrici per gli apicoltori che soggiorneranno nelle foreste statali, dopo aver stipulato un accordo con le unità competenti del Ministero delle Foreste e degli Affari idrici. La sezione 1 del Certificato di sistemazione delle api (AKB) è firmata.

f) L'apicoltore che stabilisce il proprio luogo di alloggio e richiede il permesso di insediamento si rivolge all'AKB e alla direzione provinciale/distrettuale della provincia in cui soggiorerà. Se il luogo di alloggio stabilito dall'apicoltore è ritenuto idoneo dalla direzione provinciale/distrettuale, la sezione 2 dell'AKB viene approvata. L'apicoltore rilascia l'AKB e ottiene un rapporto sanitario veterinario nazionale per le spedizioni di animali dalla direzione provinciale/distrettuale della provincia in cui partirà e spedisce le sue api sulla base di questi documenti. L'indirizzo di spedizione indicato nel rapporto e l'indirizzo di alloggio presso l'AKB devono coincidere. Un rapporto sanitario veterinario non viene rilasciato a un apicoltore che non ha un AKB. L'AKB viene richiesto anche agli apicoltori che vagano e tornano all'indirizzo registrato e/o al proprio terreno per controllare e monitorare i movimenti delle api.

g) Le api di un apicoltore che si è insediato senza essere stato indicato un luogo e senza documenti vengono rimosse dal luogo in cui si trovano dall'autorità locale attraverso le forze di sicurezza su richiesta della direzione provinciale/distrettuale. La direzione provinciale/distrettuale presenta una denuncia penale contro gli occupanti alla Procura della Repubblica, al fine di prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 154 del Codice penale turco n. 5237 del 26/9/2004. L'apicoltore è responsabile di eventuali danni che si verificano durante il processo di rimozione. I costi di trasporto e di manodopera sono a carico dell'apicoltore. Se la direzione provinciale/distrettuale ritiene che la scusa sia appropriata per un apicoltore costretto a far atterrare le sue api al di fuori dell'indirizzo per il quale ha ricevuto l'autorizzazione per cause di forza maggiore, non sarà intrapresa alcuna azione penale e l'apicoltore sarà inviato all'indirizzo per il quale ha ricevuto l'autorizzazione in AKB entro cinque giorni.

APICOLTURA ITINERANTE

- h) Le** transazioni di AKB possono essere seguite da terzi per conto dell'apicoltore.
- i) L'**ufficio del muhtar, l'istituzione pubblica o l'organizzazione che non sia il proprietario del terreno, non richiede all'apicoltore alcun compenso, compreso quello per l'alloggio.
- j) Le** richieste di insediamento che superano la capacità di colonie determinata per la zona di insediamento non sono consentite dalle direzioni provinciali/distrettuali. Tuttavia, nella pianificazione degli insediamenti, le direzioni provinciali/distrettuali concedono permessi di insediamento solo al di sopra della capacità regionale di colonie, in modo da non penalizzare l'ultimo apicoltore.
- k) I** produttori che praticano l'apicoltura migratoria sono tenuti a prendere le precauzioni necessarie per evitare che le api danneggino l'ambiente nei luoghi in cui soggiornano. È responsabilità dei proprietari di animali prendere le precauzioni necessarie per evitare che gli animali che pascolano nelle aree in cui si trovano le api vengano danneggiati dalle api.

- l) I** nomi degli apicoltori e delle persone che lavorano con loro, le cui procedure di collocamento sono state completate, vengono notificati alle unità di sicurezza di quella località in un elenco dalle direzioni provinciali/distrettuali.
- m) Per** identificare le risorse genetiche delle api e proteggerle in situ, il Ministero determina le aree isolate in linea con la decisione della commissione da formare a seguito di studi scientifici. La Commissione, istituita dalla Direzione Generale dell'Allevamento, è formata con la partecipazione di rappresentanti delle università, dei sindacati e delle istituzioni e organizzazioni competenti. È vietato l'ingresso nelle aree isolate da parte delle api. Le direzioni provinciali/distrettuali presentano una denuncia penale all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'azione ai sensi dell'articolo 154 del Codice Penale turco n. 5237, contro coloro che entrano illegalmente nell'area dichiarata isolata.

APICOLTURA ITINERANTE

- n) **Gli** apiari sono collocati ad almeno 200 metri di distanza dalla strada nelle aree a traffico intenso e ad almeno 30 metri di distanza dalle strade secondarie stabilizzate.
- o) **Gli** apicoltori che praticano l'apicoltura migratoria collocano le loro api al di fuori delle aree residenziali in modo da non disturbare l'ambiente. Gli apicoltori fissi, invece, collocano le loro colonie nei villaggi e nelle città in modo da non disturbare l'ambiente e ad almeno 200 metri di distanza da aree simili come moschee, scuole, centri sanitari, stazioni di polizia, dove le persone ricevono servizi pubblici. Nelle aree in cui gli insediamenti sono dispersi, questa distanza dovrebbe essere di almeno 50 metri dalla casa più vicina.
- p) **Le** direzioni provinciali/distrettuali sono autorizzate a risolvere le controversie derivanti dalla sistemazione delle api entro i confini delle aree residenziali e delle aree adiacenti.
- q) Nel caso in cui l'ubicazione dell'apiario sia approvata dalla commissione, le eventuali negatività che possono verificarsi non eliminano la responsabilità dell'apicoltore.
- r) **Le** procedure e i principi relativi all'autorizzazione degli apicoltori che soggiorneranno nelle foreste statali, alla sistemazione delle api, all'acqua potabile e alle vie di trasporto per le api sono forniti dal Ministero delle Foreste e degli Affari idrici.
- s) **Le** attività di apicoltura nelle zone di protezione e sviluppo della fauna selvatica dichiarate ai sensi della legge sulla caccia al territorio n. 4915 dell'1/7/2003 sono svolte nell'ambito delle decisioni del piano di gestione e sviluppo elaborato nel quadro della legislazione in materia.
- t) L'apicoltore deve mostrare la sua carta d'identità di apicoltore per dimostrare che è iscritto al sindacato, se richiesto dai funzionari ufficiali.

TERZA SEZIONE

Pettine di base e standart del miele

COMB DI BASE

ARTICOLO 6: (1) GLI HOBBERS DI BASE OFFERTI SUL MERCATO DEVONO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE.

- a) La** cera utilizzata per la produzione di nido d'ape di base deve essere sottoposta a un processo di sterilizzazione a 120 °C a 1 atmosfera di pressione per 15 minuti o a un processo di sterilizzazione equivalente.
 - b) Nel** favo di base non vengono mescolate sostanze estranee come paraffina, ceresina, sego, resina, acido ossalico e sbiancanti, che non si trovano nella struttura naturale della cera.
 - c) Le** direzioni provinciali controllano almeno due volte l'anno la conformità alle norme delle imprese produttrici di nido d'ape di base.
- (2) Le** norme TSE sono prese come base fino all'emanazione di un regolamento da parte del Ministero.

MIELE STANDART

ARTICOLO 7:

- (1) Lo** standard di produzione del miele è realizzato nell'ambito della normativa vigente in materia.

QUARTA SEZIONE

**Allevamento dell'ape regina, formazione e inseminazione
artificiale nelle api**

ALLEVAMENTO E FORMAZIONE DI API REGINE

ARTICOLO 8: (1) LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE E I PRINCIPI DELL'ALLEVAMENTO DELLE API REGINE, DELL'ALLEVAMENTO DELLE REGINE E DELLA FORMAZIONE SONO STABILITI DAL MINISTERO.

(2) Il Ministero organizza e cura corsi di allevamento di api regine al fine di rilasciare agli apicoltori certificati di allevamento di api regine; stabilisce le procedure e i principi relativi all'organizzazione di tali corsi, comprese le tariffe dei corsi.

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE NELLE API

ARTICOLO 9:

(1) Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno l'inseminazione artificiale ricevono un certificato dal Ministero come risultato della formazione. Le procedure e i principi relativi all'inseminazione artificiale sono stabiliti dal Ministero.

QUINTA SEZIONE

Piante da miele e piano di gestione forestale

PIANTE DI MIELE

ARTICOLO 10:

(1) Il Ministero adotta misure per sviluppare e incoraggiare la coltivazione e l'impollinazione delle piante da miele.

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

ARTICOLO 11:

(1)) L'abbattimento di alberi forestali che possono essere utilizzati dalle api è attuato nell'ambito di un apposito piano di gestione predisposto dal Ministero delle Foreste e degli Affari idrici.

(2) Aree forestali da destinare alla produzione di miele; la determinazione dei piani di gestione, dei tempi e della durata dei benefici, delle condizioni, dei criteri per gli allevatori che riceveranno una priorità nei benefici e del numero di alveari da collocare per unità di superficie sono stabiliti dalle Direzioni provinciali del Ministero, dall'Unione e dalla Direzione regionale competente del Ministero delle Foreste e degli Affari idrici.

SESTA SEZIONE

Misure di controllo dei parassiti

MISURE DI CONTROLLO DEI PARASSITI

ARTICOLO 12: (1) NELLA DISINFESTAZIONE SI SEGUONO LE SEGUENTI INDICAZIONI

a) Nei limiti delle possibilità disponibili, si fa in modo di collocare gli allevamenti di api lontano dalle aree in cui vengono applicati i pesticidi.

b) Gli apicoltori che si trovano all'interno e nelle vicinanze delle aree in cui verrà effettuato il controllo agricolo vengono informati con sette giorni di anticipo dalle organizzazioni e dagli individui che effettueranno il controllo, l'ampiezza dell'area inclusa nel programma di pesticidi, il tipo di pesticida da utilizzare, il momento dell'applicazione, la durata dell'effetto e il suo effetto sulle api da miele.

c) Gli apicoltori ricevono informazioni dalle direzioni provinciali/distrettuali sui programmi di controllo nella loro regione.

d) I prodotti fitosanitari sono applicati come sono stati presentati per l'uso e in conformità alle raccomandazioni riportate sull'etichetta. In caso di pratiche contrarie, la responsabilità è della persona che le attua e ne consente l'attuazione.

e) I residui e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari usati devono essere smaltiti in modo appropriato dai loro utilizzatori.

f) I pesticidi liquidi sono utilizzati principalmente per proteggere le api da miele nel controllo agricolo.

g) Durante l'irrorazione, le fonti d'acqua in cui le api si abbeverano non sono contaminate da pesticidi.

h) Le disinfestazioni vengono applicate la sera o la mattina presto, quando le api non volano

(2) Coloro che non utilizzano i prodotti fitosanitari secondo le informazioni riportate sull'etichetta e coloro che non distruggono gli scarti e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari secondo i principi stabiliti dal Ministero saranno soggetti a provvedimenti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 5996 sui servizi veterinari, la salute delle piante, gli alimenti e i mangimi.

(3) Da parte del Ministero; Agli apicoltori, ai coltivatori di pesticidi e agli applicatori di pesticidi viene fornita una formazione regolare per garantire che le api non vengano colpite dai pesticidi e per prevenire eventuali danni.

SETTIMA SEZIONE

Permesso di assegnazione, importazione ed esportazione dei tronchi

ASSEGNAZIONE DEL REGISTRO

ARTICOLO 13:

(1) L'assegnazione del legname a persone e organizzazioni private e giuridiche che produrranno alveari viene effettuata dal Ministero delle Foreste e degli Affari idrici.

PERMESSO DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

ARTICOLO 14:

(1) L'assegnazione del legname a persone e organizzazioni private e giuridiche che produrranno alveari viene effettuata dal Ministero delle Foreste e degli Affari idrici.

OTTAVA SEZIONE

Salute, ispezione, controllo e registro delle api

SALUTE APE

ARTICOLO 15:

(1)) Per combattere in modo efficace e capillare le malattie e i parassiti delle api, le unioni centrali e le unioni provinciali effettuano applicazioni massicce di pesticidi nell'ambito di determinati programmi.

ISPEZIONE

ARTICOLO 16:

(1) Da parte del Ministero; le api regine da riproduzione prodotte da persone fisiche e giuridiche e il loro lavoro di riproduzione di api regine e di inseminazione artificiale sono ispezionati nell'ambito della legislazione pertinente.

(2) A seguito dell'ispezione, se le persone reali o giuridiche che si occupano di allevamento di api regine o di inseminazione artificiale delle api, o le api regine che producono, risultano difettose o inadeguate, i responsabili saranno avvertiti per iscritto per la prima volta e, se la negligenza o il difetto persistono, i loro permessi di lavoro saranno annullati.

CONTROLLO

ARTICOLO 17:

- (1)** Le direzioni provinciali e distrettuali prendono le precauzioni necessarie ed effettuano ispezioni per garantire che gli apicoltori producano miele in conformità con la legislazione in materia. Eseguono inoltre ispezioni e controlli nazionali su altri prodotti apistici nell'ambito della legge n. 5996 sui servizi veterinari, la salute delle piante, gli alimenti e i mangimi.
- (2)** Per quanto riguarda l'uso di medicinali veterinari, gli apicoltori devono rispettare la legislazione in materia, registrare i medicinali veterinari utilizzati, conservare le ricette e presentarle al Ministero durante le ispezioni.
- (3)** Direzioni provinciali/distrettuali; sono autorizzate a far ispezionare le api prodotte, i prodotti apistici e tutti i tipi di strumenti, macchine, favi, arnie e materiali apistici da personale formato in apicoltura e a redigere rapporti.

REGISTRO

ARTICOLO 18:

- (1)** Il Ministero stabilisce le procedure e i principi relativi all'istituzione del sistema di registrazione dell'apicoltura e il contenuto e gli standard della targa degli alveari.
- (2)** Il sistema di registrazione dell'apicoltura viene realizzato nell'ambito delle seguenti tematiche.
 - a)** Il sistema di registrazione dell'apicoltura (AKS) è realizzato in collaborazione con le associazioni nell'ambito dei principi stabiliti sotto la responsabilità e l'autorità del Ministero.
 - b)** Il personale autorizzato delle direzioni provinciali/distrettuali è autorizzato ad aprire aziende nel sistema con il numero di identificazione dell'azienda per gli apicoltori registrati in Turkvvet e a inserire le targhette degli alveari e i dati nelle aziende aperte. Le autorità di inserimento dei dati nel sistema da parte del personale dell'Unione sono stabilite dal Ministero.

NINTA SEZIONE

Ultime disposizioni

Regolamento abrogato

ARTICOLO 19:

(1) Il regolamento sull'apicoltura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/5/2003 e numerato 25118 è stato abolito.

Esecutivo

ARTICOLO 21:

(1) Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dal Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Allevamento.

Forza

ARTICOLO 20:

(1) Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Arı Konaklama Belgesi (AKB)

1.Bölüm

Arıcı tarafından doldurulacaktır;_

Tarih:/...../20..

İşletme Tanımlama Numarası:

TC Kimlik No:

Adı ve Soyadı:

Daimi Adres:

Tel: ()

Arılı Kovan Sayısı:

Boş Kovan Sayısı:

İşletme Tipi:

Arı Ürünleri Üretimi

Ana Arı Üretimi

Çıkış Yapılacak Adres:

Konaklanacak Adres:

Konaklama Tarihi (başlama-bitiş):/...../20..... -/...../20.....

Arıcının
Adı Soyadı İmza

Arazi Sahibi /Kurum Yetkilisi
Adı Soyadı İmza

2.Bölüm

Yukarıda miktarı gösterilen ait arılı kovanların, Hayvan Sevklarine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ile ilimiz sınırları içerisinde yukarıda belirtilen tarihler arasında ve adreste konaklaması için nakline müsaade edilmiştir. .../.../20..

Arıcının Konaklayacağı
İl/İlçe Müdürlüğü
Adı Soyadı imza